

29 luglio 2011

# I tempi di una incostituzionalità. Processo breve, pre

di Massimo Villone

SOMMARIO: 1. Estinzione dei processi per durata irragionevole: l'AS 1880. 2. Dalla "ex Cirielli" alla p

*1. Estinzione dei processi per durata irragionevole: l'AS 1880.*

Lo scontro sulla giustizia e sui problemi giudiziari del Presidente del consiglio dei ministri *pro tempore* violazione degli artt. 3 e 138 Cost., pone fine ai tentativi di disporre la sospensione dei processi con legge del consiglio uno scudo protettivo. Nella Camera dei deputati parte così l'iniziativa sul legittimo impedimento della Corte costituzionale. Si avvia anche un "lodo costituzionale" (AS 2180<sup>[5]</sup>). Ma la via è lunga e la permanenza le prime pagine dei giornali. Che impatto potrebbero avere sull'opinione pubblica al momento misura in secondo piano<sup>[6]</sup>.

Come inizia? L'Aula del Senato ha in calendario per il 3 novembre 2009 l'AS 1784, recante la conversione in legge delle settimane alla sentenza 262/2009. Nasce l'idea di abbreviare i termini di prescrizione, in modo che il suo impatto sul sistema giustizia<sup>[7]</sup>. Una norma, dunque, a carattere formalmente generale, che come tale potrebbe bisognerebbe piuttosto avventurarsi sui terreni scivolosi della verifica dei fini perseguiti dal legislatore, e

Ma, nella specie, tutto verrebbe tradotto in un emendamento al decreto in discussione. E qui l'ostacolo è sancita in specie dall'art. 97, comma 1, del Regolamento Senato: "sono improponibili ordini del giorno, inappellabile – su quali emendamenti escludere o ammettere. Quelli presentati nell'ambito della convenienza e necessità ed urgenza di cui all'art. 77 della Costituzione. Ed è in coerenza con queste premesse che l'art. corrispondente al titolo".

Una norma sulla prescrizione nulla ha a che fare con i contenuti del decreto della cui conversione in legge è meno stringente di quella della Camera. E dunque la scelta di saltare sul treno in corsa dell'AS 1784 può essere un possibile rinvio alle Camere della legge di conversione al momento della promulgazione. Ai sensi di reazione nella stessa maggioranza, e gli emendamenti già approntati rimangono nel cassetto. Il fallimento<sup>[10]</sup>. Mentre si orienta a liberarsi dei carichi giudiziari non più attraverso una leggina *ad personam*, ma ne quanto all'utilità e all'opportunità politica, ma che potrebbe meglio essere difesa di fronte alla censura di

A tale obiettivo guarda l'AS 1880<sup>[12]</sup> presentato in Senato il 12 novembre 2009 da Gasparri, Quagliariello. La Costituzione italiana chiama la legge ad assicurare la "ragionevole durata" del processo. L'art. 6, comma 1, sancisce pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e saldamente presidiato nel nostro ordinamento. Ma da sempre non viene rispettato. Già nel 2001 viene ap

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della "risparazione". Ma la legge non rende più rapido il passo del sistema giudiziario. E dunque non evita al giurisprudenza più recente si aggiunge anche quella per la insufficienza del risarcimento accordato ai sen

Dunque, può sembrare opportuna e utile una legge volta a determinare tempi più brevi per la risposta di durata del giudizio di responsabilità contabile. Ma il cuore della proposta è nell'art. 5, che introduce nel c del giudice nel relativo grado. Sono i "termini di fase", riferiti a ciascun grado del processo penale e d doversi procedere per estinzione del processo". Rimangono esclusi i processi in cui l'imputato ha già incensurati. Con norma transitoria, l'articolo 9 prevede che a determinate condizioni si applichi l'estinzi

A prima vista, un giudizio a tempi certi. E dunque una ragionevole durata definita dalla legge. Ma è rag verità può incontrare, dal numero degli imputati? Ridurre i tempi dei giudizi estinguendo *ex lege* quelli c per irragionevolezza<sup>[15]</sup> della scelta legislativa, almeno per tre profili. Il primo: non si può ragionevolmen disponibili per le attività di giustizia. Comprimere le stesse attività in tempi più ridotti può produrre solo interessi di giustizia. L'efficienza del processo è di per sé un bene costituzionalmente rilevante, come l dunque senza risposta alla domanda di giustizia. Una norma sui tempi che avesse l'esclusivo fine di de tempi si applica in via transitoria anche ai processi in corso, segnati già da una tempistica che dei nuovi natura e gravità dei reati nonché la misura della sanzione dall'altro. E la ridotta diversificazione prevista i

Il 14 dicembre 2009 il CSM esprime parere<sup>[17]</sup> sull'AS 1880. Dà conto di un'istruttoria svolta tra le ma Berlusconi, e quella di Napoli un processo che vede imputati Bassolino ed altri. Il parere rivolge all'A scansione temporale, a scapito della funzione cognitiva propria del processo. La garanzia costituzionale come un regime di privilegio da negare a coloro che, a causa di una qualunque precedente condanna a p ragionevole del processo verrebbe garantito in modo differenziato a causa di una condizione soggettiv; segnala quello di corruzione – o esclusi. E si critica la scansione temporale adottata, e in principio la sua

Ovviamente, il punto più dolente è che dalla abbreviazione dei tempi verrebbe in ogni caso per [molti p](#) rischio: dal 10 al 40% nella valutazione della associazione nazionale dei magistrati, non più del 5% secon

La Commissione giustizia chiude i propri lavori il 17 dicembre 2009, senza terminare l'esame del testo tempo di lavoro parlamentare.

## 2. Dalla "ex Cirielli" alla prescrizione breve per gli incensurati: l'AC 3137.

La velocità del percorso in Senato suggerisce che la maggioranza voglia fare sul testo approvato un inve 7 aprile 2010, n. 51. Eppure, il 7 agosto 2010, in una intervista<sup>[18]</sup> al Corriere della Sera, il Ministro del priorità dell'azione di governo, ed esprime adesione al testo Senato. Al Ministro risponde con un duro co

Ma i malesseri della maggioranza non consentono di mantenere l'intesa sul testo Senato, fortemente cont articoli 1, 4, 7, 8 e 9. E nell'art. 5 viene cancellata l'estinzione dei processi, sostituita con una mera segna

Ma il tema di alleviare il carico giudiziario per alcuni imputati eccellenti rimane nell'aria. Tra l'altro, parlamentari cambia radicalmente. E dunque, dichiarata illegittima la legge 51/2010 con la sentenza c incensurati. Va ricordato che tale è il caso di Berlusconi, pure con una pregressa applicazione di prescrizi

Ed è così che, nella imminenza della chiusura dei lavori della Commissione in sede referente, il relator introdotto dalla legge 251 del 2005, talvolta richiamata come "ex Cirielli", dal nome del deputato di Al assente nella proposta originaria – segnata da forti riduzioni dei tempi di prescrizione per una vasta disconoscimento di paternità avverso il testo modificato. Secondo l'opposizione, una novità volta a conse

L'emendamento Paniz reca una modifica all'art. 161 vigente non particolarmente estesa nella formulazi di prescrizione. La proposta modificativa separa gli imputati incensurati dai recidivi semplici. Ai primi

anticipato. Il processo muore prima. I secondi vengono accomunati ad altre categorie di imputati, con favorevole, per cui la prescrizione si determina in anticipo. Si prevede poi in via transitoria e a determina

La polemica subito si apre in Commissione giustizia della Camera<sup>[28]</sup>. È davvero singolare che il relatore dell'accusa per cui la sua proposta vuole favorire il Presidente del consiglio in uno dei processi a sua Commissione tiene una seduta che si apre alle 9.40 e termina dieci ore più tardi. Tra l'altro, respinge tutti

Il 28 marzo il testo è in Aula, e il relatore difende la sua scelta di limitare l'innovazione legislativa alla soppressione del meccanismo di estinzione dei processi, e della norma transitoria di cui all'art. 9 del testo: soggetti incensurati: "... è agevole pronosticare che l'impatto della modifica normativa da ultimo proposta sul sistema penale indotti da una ulteriore riduzione dei termini di prescrizione inseriti per tutti i processi futuri, in luogo ad un aumento delle prescrizioni dichiarate (attualmente circa 150.000 all'anno). Incentiva dunque invece l'idea che la prescrizione del reato possa fungere da sanzione della durata non ragionevole del processo con norme sovranazionali che vincolano anche l'Italia.

Preoccupazioni del tutto condivisibili. Ma il 12 aprile 2011 il Ministro Alfano intervenendo nella discussione

### *3. Prescrizione breve e processo lungo: l'intrinseca irragionevolezza di un legislatore schizofrenico.*

Proprio l'argomentazione del Ministro Alfano aggrava i dubbi sulla norma. Un intervento legislativo che vede imputato il presidente del consiglio. Ma, oltre ad avvalorare il dubbio di una legge sostanzialmente

Può mai essere conforme al principio di eguaglianza una regola che riguarda un numero così ridotto di imputati? Perché il principio di eguaglianza sia osservato è necessario che i due universi di riferimento - quello del trattamento per gli elementi che compongono ciascun universo sia ragionevole e giustificata. Proprio

Nell'impianto legislativo, abbreviare la prescrizione per l'imputato incensurato vuole conferire a quell'imputato un incentivo a una più sollecita conclusione del giudizio a suo carico. Per entrambi i punti di vista emerge

Incardinare la scelta legislativa sulla qualità di imputato significa dare rilievo all'elemento soggettivo abituale, professionale o per tendenza<sup>[33]</sup>, possono condurre ad una sanzione diversificata. La scelta dell'elemento soggettivo può correttamente entrare a far parte sia dell'esercizio della potestà punitiva da parte del giudice, sia dell'aggravamento rimane nell'ambito di un'ampia discrezionalità che viene riconosciuta al legislatore, e

Quindi le condizioni personali dell'imputato bene possono aprire la via ad una sanzione aggravata. Ma per la richiesta di patteggiamento. È il c.d. patteggiamento "allargato". Tale possibilità viene esclusa per i reati penali, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria". Dunque, l'elemento soggettivo non è un vantaggio.

Nella sentenza 219 del 2004<sup>[34]</sup> la Corte costituzionale prende in esame numerose censure di incostituzionalità, di esclusione oggettiva e *soggettiva* (corsivo aggiunto) in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolo per la pubblica sicurezza, che la scelta di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, certamente rie

D'altronde, il vantaggio di una prescrizione abbreviata in relazione all'elemento soggettivo ha un preciso riferimento agli imputati incensurati, lo ricorda nell'Aula della Camera in sede di replica: "... questa distinzione per cui è inutile tirare fuori oggi una presunta illegittimità costituzionale che nessuno ha mai prospettato fino a que

Il richiamo normativo è esatto: il vigente art. 161 del codice penale è stato introdotto dalla legge 251/200

Nella sentenza 324 del 2008<sup>[35]</sup> La Corte costituzionale prende in esame numerose ordinanze che avanzano questione sull'art. 6, commi 1 e 4, nella parte in cui assegna importanza prevalente allo *status* soggettivo o per tendenza. Un'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova solleva questione sull'art. 6, comma 5, r

professionalità nel reato, dunque in base a criteri meramente soggettivi. L'elemento soggettivo è quindi inammissibile (punto 6 del considerato in diritto).

Argomenta la Corte che il *petitum* "è oscuro, ancipite e di difficile determinazione", e che questo di per sé non può essere esteso ad altri. In tale ultimo caso, in specie, ostenderebbe "il limite al sindacato".

È questo il passaggio decisivo nell'argomentazione della Corte. L'art. 6, comma 1, prevede un tempo di prescrizione. Da questo infatti deriva che cancellare la norma che lo prevede sarebbe una decisione *in materia*.

La posizione viene poi ribadita nell'ordinanza 34/2009<sup>[37]</sup>. La Corte ricorda che la prescrizione, inerente al principio di legalità, secondo comma, Cost.. E che "tale principio, rimettendo al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a giudizio, è esistente a casi non previsti, o, comunque, «di incidere in *peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla pena".

In apparenza, è l'applicazione di una consolidata linea giurisprudenziale. Nella materia penale, la Corte ha determinato una situazione di svantaggio a carico dell'imputato. Una via che la Corte ritiene preclusa.

Ma dove l'argomentazione della Corte deve necessariamente fermarsi? Portata alle sue ultime conseguenze, la scelta della Corte non si sovrappone ad un *corretto* esercizio della discrezionalità legislativa da parte del legislatore, che può e deve rispettare, con un saggio esercizio di *self-restraint*. Ma non certo le scelte in principio precluse da una diversa prescrizione normativa. Quanto meno nel caso che la incostituzionalità dichiarata colpisse una parte della volontà legislativa ricondotta nel corretto esercizio della discrezionalità.

E dunque la sentenza 324 del 2008 lascia aperta la domanda: può il legislatore collegare un tempo di prescrizione della delinquenza professionale, abituale o per tendenza), o del riconoscimento di elementi di premialità (patte).

Le situazioni non sono assimilabili. Una attiene alla funzione retributivo-sanzionatoria del processo. In materia di premialità punitiva dello Stato. Ma la prescrizione breve – impedendo che si giunga alla pronuncia definitiva di condanna – è sanzionatorio. Il cadere del termine di prescrizione preclude l'accertamento della verità dato dalla decisione.

La funzione cognitiva del processo non è disponibile da parte del legislatore. In essa è il cuore del principio di legalità, chiave di premialità per condizioni soggettive dell'imputato sul quale quella funzione si svolge, introdurre.

Rimane sulla legge 251/2005 un corposo dubbio di incostituzionalità per intrinseca irragionevolezza, che la sentenza 393 del 2006<sup>[38]</sup> adotta lo standard di intrinseca irragionevolezza per dichiarare la illegittimità per quanto limita in modo non ragionevole il principio della retroattività della legge penale più mite. Il va notato che il rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti) è ribadita nella sentenza n. 72 del 2008<sup>[39]</sup> e nell'ordinanza n. 343 del 2008<sup>[40]</sup>.

Il dubbio di intrinseca irragionevolezza si ripercuote oggi sulla prescrizione breve per gli incensurati intenzionalmente, che nella legge oggi vigente sono assimilati ai recidivi semplici. Nell'AC 3137 questi dubbi di incostituzionalità anche sotto il profilo della disparità di trattamento. Ed è bene ricordare che tale censura è stata già respinta.

In ogni caso, il dubbio di intrinseca irragionevolezza non riceve una conclusiva risposta nella giurisprudenza.

Mentre l'Aula della Camera discute la prescrizione breve, prende corpo nella Commissione Giustizia la proposta di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, di cui uno già approvato dalla Camera. La proposta è quella di ampliare la possibilità di presentare liste di testimoni, parallelamente riducendo il numero di prove dei fatti in esse accertati, che dovranno dunque essere oggetto di nuovo accertamento. Una proposta che è al centro del dibattito di primo grado.

È di immediata evidenza che la norma proposta prolungherebbe in misura non predeterminata, ma potremmo dire in misura non ragionevole, il tempo di prescrizione.

consiglio. Ma le conseguenze sono di vasta portata, perché si apre la via a comportamenti strumentali e troppo - di un reato commesso allo stadio, in ordine al quale si compili una lista di migliaia di spettatori effettivamente necessaria all'accertamento della verità.

Un legislatore schizofrenico? Oggettivamente, sì. Da un lato si abbreviano termini di prescrizione, per il processo di arrivare alla sua fisiologica conclusione. Ovviamente, secondo i critici la schizofrenia scomparsa può essere sanata attraverso i normali strumenti ermeneutici. E la domanda è se abbia un rilievo per il co-

Qualunque ordinamento giuridico presume la armonica componibilità delle norme che di esso fanno parte alla fine non rileva che sia consapevole e voluta, o accada per caso. La contraddizione insanabile si trova nella Costituzione, che in questa prospettiva svolge la funzione di una vera e propria norma di chiusura.

Questa sarebbe conclusione ovvia per una legge che recasse all'articolo uno la prescrizione breve, e significativo che la contemporanea esistenza nel sistema dell'altra genera una intrinseca irragionevolezza della sentenza della Corte costituzionale - quale delle due sarà cancellata dal sistema normativo.

Incurante di questo groviglio di contraddizioni, il legislatore avanza nell'iter sia per la prescrizione breve che per l'emendamento Mugnai è estraneo al testo in discussione, e che dunque avrebbe dovuto essere dichiarato inapplicabile. Il 27 aprile 2011 l'Aula della Camera arriva al voto finale sulla prescrizione breve. Nelle dichiarazioni di voto di legge *ad personam*. Ed è ricorrente l'argomento della incostituzionalità. Si censura, tra l'altro, anche la

Invero, tra gli argomenti di una possibile incostituzionalità, questo è il più debole. La questione era stata già discussa in precedente giurisprudenza e sottolineando la diversità tra le fattispecie<sup>[46]</sup>. Una posizione da condividere, una serie più o meno ampia di comportamenti penalmente illeciti. Ma a voler accettare l'argomento dell'incostituzionalità dello speciale procedimento di cui all'art. 79 Cost.. E questa è una conclusione inaccettabile.

Dunque, nessuna violazione dell'art. 79. Ma la valenza politica dell'argomento rimane tutta. Al momento il risultato è reso possibile dal mercato di parlamentari e dalla transumanza di non pochi verso la maggioranza. Una prova indiscutibile e impietosa della gravissima crisi che ha colpito il sistema politico e istituzionale.

\* Questo saggio è destinato agli *Scritti in onore di Valerio Onida*, ed. Giuffrè, di prossima pubblicazione

[1] <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=262>

[2] <http://www.camera.it/parlam/leggi/081241.htm>

[3] <http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-04-08&redaz=C>

[4] <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=023>

[5] <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00479405.pdf>

[6] <http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/giustizia-14/alfano-riforma/alfano-riforma.html>

[7] <http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/politica/giustizia-15/ghedini-legge/ghedini-legge.html>

[8] [http://www.governo.it/Presidenza/normativa/L23ago1988\\_400.pdf](http://www.governo.it/Presidenza/normativa/L23ago1988_400.pdf)

[9] <http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/giustizia-14/prescrizione-quirinale/prescrizione-qui>

[10] <http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/giustizia-14/berlusconi-vespa/berlusconi-vespa.ht>

[11] <http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/politica/giustizia-15/premier-camere/premier-camere.html>

[12] <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00444659.pdf>

[13] <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/010891.htm>

[14] V. ad es. tra le molte pronunce Lefevre c. Italie, n° 34871/02, 2 marzo 2010 <http://cmiskp.echr.coe.i>

Per una rassegna delle pronunce v. l'*Osservatorio* nel sito della Camera dei deputati <http://www.camera.i>

[15] Sulla irragionevolezza di recente, per profili diversi, Corte cost., 151, 137 e 11 del 2009, 432 e 335 c

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=151>

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=137> <http://www.corte>

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=432>

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=335>

[16]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=353>

In una fattispecie che presentava il rischio dell'uso dilatorio di strumenti processuali, la Corte afferma che dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentali percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale".

[17] <http://www.csm.it/circolari/091214P.pdf>

[18][http://archivistorico.corriere.it/2010/agosto/07/Alfano\\_federalismo\\_processo\\_breve\\_prova\\_co\\_9\\_10](http://archivistorico.corriere.it/2010/agosto/07/Alfano_federalismo_processo_breve_prova_co_9_10)

[19] [http://www.corriere.it/politica/10\\_agosto\\_28/fondi-straordinari-sul-processo-breve-antoniotta-calabr](http://www.corriere.it/politica/10_agosto_28/fondi-straordinari-sul-processo-breve-antoniotta-calabr)

[20] [http://www.corriere.it/politica/10\\_agosto\\_28/anm-idv-attacco-alfano\\_3a108c5a-b2bd-11df-8a2a-001](http://www.corriere.it/politica/10_agosto_28/anm-idv-attacco-alfano_3a108c5a-b2bd-11df-8a2a-001)

[21][http://www.camera.it/view/doc\\_viewer\\_full?url=http%3A//www.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/stampa](http://www.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampa)

[22] Emendamento 4.0.200

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel c;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vig

Il relatore.

[23] Art. 161, comma 2, c.p.

Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'art. 161, comma 2, c.p.

[24][http://legxiv.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0021180.pdf](http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0021180.pdf)

[25][http://legxiv.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0076160.pdf](http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0076160.pdf)

[26][http://legxiv.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/stenografici/framevar.asp?sedpag=sed702/s170.htm](http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/framevar.asp?sedpag=sed702/s170.htm) | STitolo

“Presidente.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli

[Edmondo Cirielli](#). Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario a questo articolo e per spiegarvi come mi ha portato a ritirare la firma dalla stessa. Era chiaro che non si trattava di una pregiudiziale ideologica, ma chiaramente dalla riforma del giusto processo che la sinistra ha approvato. Né mi potevo e mi voglio corrompere per poter votare a favore, a maggior ragione oggi che vi è stata questa modifica che tende a trasformare la prescrizione. Peraltro, riconosco ai colleghi di maggioranza e di opposizione, nonché ai senatori di averle dato un'importanza non dovessero essere trattate insieme, che la mia fosse una proposta diversa e che, quindi, si potessero discutere le materie non mi può che spingere a votare in senso contrario all'articolo 6”.

[27]<http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/politica/giuscir/giuscir/giuscir.html>

[28][http://www.camera.it/view/doc\\_viewer\\_full?url=http%3A//documenti.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/bc](http://www.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bc)

[29]<http://www.camera.it/412?idSeduta=0453&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00070>

[30]<http://www.csm.it/PDFDinamici/PRESCRIZIONE BREVE.pdf>

[31]<http://www.camera.it/412?idSeduta=0462&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00110>

“In base al dato quinquennale in Italia si prescrivono, in media, ogni anno circa 170 mila procedimenti penali.

Ai fini della corretta valutazione di impatto della norma attualmente in discussione, che modificherebbe il numero di procedimenti penali a rischio di prescrizione, sono state circa 125 mila nel 2009; la seconda è che il beneficio riguarda solo gli imputati incensurati. La percentuale quantitativa che è circolata in questi giorni, allora è corretto dire che i processi penali a rischio di prescrizione sono in grado di giudizio. Si tratta quindi dello 0,2 per cento.

Sempre sul dato delle prescrizioni si osservi come circa 100 mila delle prescrizioni annuali avvengano in materia di reati di minore gravità, per una selezione di gravità dei reati operata dai pubblici ministeri. Sulla base di questa pratica si può dire che il rischio di prescrizione è molto basso.

La domanda concreta dovrebbe essere, dunque, un'altra e cioè non quanti sono i processi a rischio di prescrizione, ma quanti sono i processi a rischio di prescrizione. Questo è il punto ! ... La quotidiana esperienza giudiziaria insegna che pochi di questi processi sarebbero a rischio di prescrizione nei successivi gradi di giudizio e questo anche in considerazione della durata media del processo.

[32] Art. 99 c.p. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può beneficiare della prescrizione: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso entro un anno dalla sentenza di condanna.

tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In ne colposo.

[33] Art. 102 cp. È dichiarato [delinquente abituale](#) chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in m condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all' sottoposto a [misure di sicurezza detentive](#)

Art. 103 cp. Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pr specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita

Art. 105 cp. Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo [133](#), debba ritenersi che egli viva abitualmente

Art. 108 cp. È dichiarato [delinquente per tendenza](#) chi, sebbene non [recidivo](#) o [delinquente abituale](#) o [pr](#) questo codice [\(1\)](#), il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo [133](#) ri inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli [88](#) e [89](#).

[34]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2004&numero=219>

[35]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=324>

[36] “6. – Del pari inammissibili sono le questioni sollevate, rispettivamente, dal Tribunale di Salerno (se soggettivo del reo e non alla gravità oggettiva del fatto, prevedendo un prolungamento dei termini più co 251 del 2005, nella parte in cui prevede che la maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti in

Entrambe le questioni presentano un *petitum* oscuro, ancipite e di difficile determinazione, che già di allungamento dei termini di prescrizione o se, al contrario, ritengano che l'allungamento previsto per i rec

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che «il carattere oscuro, ancipite e indetermin forma ancipite, ordinanze n. 363 del 2005 e n. 382 del 2004).

Vi sono comunque ulteriori, specifici motivi di inammissibilità, qualsiasi interpretazione si voglia dare al

Nel primo caso, infatti, la questione prospettata non rilevarebbe nei giudizi *a quibus*, in quanto a nessuno

Nella seconda ipotesi, invece, avendo la censura di irragionevolezza lo scopo di estendere ai non recid sindacato di costituzionalità *in malam partem* delle norme penali”.

[37]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=034>

[38]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=393>

[39]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=072>

[40]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=343>

[41]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=390>

[42]<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=529504>

Emendamento 1.0.1 (Mugnai)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5 dopo le parole: "può subordinare" sono ag

2. All'articolo 190 del codice di procedura penale, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interroga dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime fa

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di qu

3. All'articolo 190 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: "revocati" sono aggiunte l

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: "comma 1" sono soppresse.

5. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 4, dopo le parole: "che risultano superflue" s

6. All'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Salvo qu per la motivazione della sentenza.

7. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore

[43] <http://www.youtube.com/watch?v=JEZmSq8owkM>

[44] <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=530087>

[45] [http://www.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/pdfs007.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/pdfs007.pdf)

[http://www.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/pdfs008.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/pdfs008.pdf)

[46] “Questa Corte in più occasioni ha ribadito che l'ammnistia (al pari dell'indulto) è una particolarissima sicurezza, e sulle obbligazioni civili per l'ammenda relative ai fatti tipici, commessi in un circoscritto pe relazione a tutti i fatti, precedenti e successivi, non rientranti nel periodo beneficiato» (sentenza n. 369 de

È del tutto evidente che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di esti essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore, salvo

Risulta del tutto inconferente, pertanto, il richiamo all'istituto dell'ammnistia”.

[47] <http://www.youtube.com/watch?v=jmCtk351RQY>